



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**  
1 SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. [REDACTED] Presidente  
dott. [REDACTED] Consigliere  
dott. [REDACTED] Consigliere Ausiliario Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED]  
con il patrocinio dell'avv. GHERARDINI REMO e dell'avv. GHERARDINI FEDERICA  
[REDACTED] VIA IRNERIO N. 14 BOLOGNA;

APPELLANTE

contro

[REDACTED]  
con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED],  
con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

APPELLATI

APPELLATO CONTUMACE

IN PUNTO A: Appello della sentenza del Tribunale di Bologna n. [REDACTED] pubblicata il 22.08.2016  
a conclusione del [REDACTED]



Assegnata in decisione con ordinanza collegiale del 12.05.2020

sulle seguenti

### CONCLUSIONI

per le parti costituite come da note scritte tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo [REDACTED] emesso dal Tribunale di Bologna in favore di [REDACTED] per l'importo di euro [REDACTED] a titolo provvigione dovuta in forza del contratto di mediazione, [REDACTED] chiedeva la revoca del citato decreto deducendo che l'acquisto dell'immobile sito in [REDACTED] di proprietà di [REDACTED] [REDACTED] era stato effettuato avvalendosi [REDACTED]. Infatti, la proposta di acquisto formalizzata a mezzo della ricorrente in data [REDACTED] non era stata accettata e – dopo aver casualmente rivisto l'immobile e formulato nuova proposta di acquisto in data [REDACTED] per un diverso importo finalmente accettata dal venditore, l'affare era stato concluso per effetto dell'intervento della seconda agenzia. Oltre alla revoca del decreto era chiesta la chiamata in causa della [REDACTED] [REDACTED] oltre alla condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. e alle spese di lite.

La convenuta opposta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto assumendo la sussistenza di un rapporto causale tra l'intervento svolto dalla medesima e la conclusione della compravendita, considerato altresì che il venditore aveva conferito mandato in esclusiva alla [REDACTED] fino al mese di agosto 2011, che era, quindi, ancora efficace al momento della stipula. Essa chiedeva, pertanto, la conferma del decreto e la condanna alle spese di lite.

Citati ritualmente i chiamati in causa come da autorizzazione del Giudice, si costituiva solamente [REDACTED] contestando i fatti e la propria *vocatio in ius* non avendo essa alcun rapporto con la società opposta ed avendo ricevuto la provvigione dal compratore; rimaneva, invece, contumace il [REDACTED]

Istruita la causa documentalmente, ritenuta così matura per la decisione, il Tribunale all'udienza del 07.04.2016 la tratteneva in decisione previa la precisazione delle conclusioni e statuiva come di seguito: *“in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto; rigetta le domande proposte da [REDACTED] nei confronti del [REDACTED]; condanna [REDACTED] a rimborsare a [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in 250,00 per spese, 4000,00 per*



compenso oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali; [REDACTED] al pagamento nella misura della metà per ciascuno le spese di lite sostenute da [REDACTED] che si liquidano in euro, 4800,00 oltre accessori e spese generali.”.

Il Giudice di Prime Cure valutava che le circostanze di fatto di tutta la vicenda fossero del tutto pacifiche. In diritto, esso riteneva che la mancata accettazione della proposta del [REDACTED] da parte del [REDACTED] - con la quale era conferito contestualmente dal primo incarico all'agenzia [REDACTED] così impegnandosi al pagamento della provvigione in caso di accettazione - in considerazione del non perfezionamento della condizione sospensiva faceva venir meno il vincolo nascente dall'impegno del promissario acquirente, non potendo assumere la natura di atto ricognitivo del debito come asserito dal ricorrente in sede di procedura monitoria.

Andava quindi verificato se esisteva un rapporto causale diretto tra i contatti istaurati dalla società opposta e la vendita effettivamente stipulata in data 26.07.2011.

Il Tribunale affermava, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte richiamata sull'art. 1754 c.c., la mancanza di collegamento eziologico tra i contatti posti in essere dall'opposta e la conclusione dell'affare, che era stato conseguito con la messa in contatto delle parti ad opera di un diverso mediatore e la formulazione di una nuova proposta da parte dell'acquirente, non essendosi prima di allora perfezionato l'affare necessario per far sorgere il diritto alla provvigione in capo al mediatore immobiliare.

Neppure poteva applicarsi l'art. 1758 c.c. che prevede l'ipotesi di affare concluso per l'intervento di più mediatori e che sorge soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare, sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo.

Il decreto ingiuntivo doveva essere revocato e le spese di lite seguivano la soccombenza dell'opposta nei confronti dell'opponente.

Ciò implicava anche il venire meno delle domande di malleva e, in particolare, tutte le domande proposte nei confronti dei terzi chiamati erano giudicate inammissibili.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sostenute dalla terza chiamata [REDACTED] andavano poste a carico dell'opponente in ragione della insussistenza di rapporti di garanzia propria od impropria



tra il [REDACTED] e a carico della società opposta nella misura di metà per ciascuno, stante il rigetto di ogni domanda formulata da quest'ultima nei confronti della società immobiliare.

[REDACTED] proponeva appello avanti all'intestata Corte con atto di citazione ritualmente notificato per la riforma della sentenza per più motivi.

Anzitutto si censurava l'infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo cui si aggiungeva l'erronea ricostruzione dei fatti operata dal Primo Giudice.

Era lamentata, altresì, la violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e richiamata varia giurisprudenza a supporto della fondatezza della pretesa creditoria della istante.

La sentenza era censurata anche in punto di regolazione delle spese di lite.

Per tali motivi l'appellante concludeva affinché la Corte volesse: *“In ogni caso, riformare integralmente la impugnata Sentenza n. [REDACTED] emessa dal Tribunale di Bologna pubblicata il 22/08/2016 resa nell'ambito del procedimento [REDACTED] di opposizione al decreto ingiuntivo Trib. Bologna n. [REDACTED] non notificata (Doc. 1 –Provvedimento impugnato) e conseguentemente: - in via principale dichiarare inammissibile l'opposizione al Decreto Ingiuntivo [REDACTED] svolta da [REDACTED] con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo [REDACTED] notificato in data 22.01.2013, e, per l'effetto, confermare la piena validità ed efficacia del Decreto Ingiuntivo n. [REDACTED] emesso nei confronti di [REDACTED] condannando quest'ultimo al pagamento, in favore di [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di tutto quanto a lui ingiunto in forza del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio; -In via subordinata, rigettare le domande tutte formulate da [REDACTED] con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo 17/01/13 notificato in data 22.01.2013, nonché nel corso del giudizio di primo grado, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, e, per l'effetto, confermare la piena validità ed efficacia del Decreto Ingiuntivo [REDACTED] [REDACTED] emesso dal Tribunale di Bologna in data 24.12.2012 nei confronti di [REDACTED] condannando quest'ultimo al pagamento, in favore di [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di tutto quanto a lui ingiunto in forza del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio; In via ulteriormente subordinata, rigettare le domande tutte formulate da [REDACTED] con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo 17/01/13 notificato in data 22.01.2013, nonché nel corso del giudizio di primo grado, e condannare comunque [REDACTED] al pagamento, a titolo di provvigione e/o a titolo risarcitorio, in favore della società opposta [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di quella diversa somma che sarà ritenuta e determinata secondo giustizia dall'Illustrissima*



Corte d'Appello adita, all'esito della causa, per l'attività di mediazione tutta svolta dalla società [REDACTED] e per l'effetto causale che detta attività ha avuto per la conclusione dell'affare intercorso tra [REDACTED] relativamente alla compravendita del bene immobile sito in [REDACTED]

[REDACTED] e relativa pertinenza [REDACTED]

[REDACTED] Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio; - In via ulteriormente subordinata, condannare [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, e/o in solido con [REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, anche a titolo risarcitorio e/o di manleva, di tutte le somme ingiunte in forza di Decreto Ingiuntivo n. [REDACTED]

[REDACTED] dal Tribunale di Bologna in data 24.12.2012 opposto, oppure al pagamento di quelle diverse somme che saranno ritenute e determinate secondo giustizia dall'Illustrissima Corte d'Appello adita all'esito della causa per l'attività di mediazione tutta svolta dalla società [REDACTED]

[REDACTED] e per l'effetto causale che detta attività ha avuto per la conclusione dell'affare intercorso tra [REDACTED] relativamente alla compravendita del bene immobile [REDACTED]

[REDACTED] e relativa pertinenza [REDACTED]

[REDACTED] Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio. - Nella denegata e non creduta ipotesi di conferma nel merito della sentenza impugnata, accogliere parzialmente il presente appello e riformare parzialmente la Sentenza n. [REDACTED] emessa dal Tribunale di Bologna pubblicata il 22/08/2016 resa nell'ambito del procedimento [REDACTED] in merito alle spese di lite, compensando le stesse tra le parti in causa ovvero compensandole tra [REDACTED] e ponendo a carico del solo [REDACTED] le spese legali per la difesa della terza chiamata [REDACTED] Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di appello.

Si costituiva [REDACTED] chiedendo - preliminarmente - la declaratoria d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e - nel merito - il rigetto di tutte le domande proposte nei di lui confronti con condanna ex art. 96 c.p.c. ed alle spese di lite. In via incidentale condizionata nei confronti della [REDACTED] era reiterata la domanda di malleva oltre alla riforma in punto di spese legali da addossarsi interamente alla controparte.



Si costituiva poi la [REDACTED] rilevando l'avvenuta fusione ed essendo quindi divenuta [REDACTED] eccependo l'inammissibilità degli appelli sia principale che incidentale ex art. 348 ter c.p.c. oltre che – quanto all'appello incidentale del [REDACTED] perché tardivo e, nel merito, il rigetto con conferma integrale della sentenza e vittoria di spese legali in entrambi i gradi del giudizio.

Non si costituiva [REDACTED] pur ritualmente citato in giudizio che è pertanto qui dichiarato contumace.

In considerazione della trattazione scritta della causa le parti costituite hanno precisato le conclusioni con note scritte depositate tempestivamente e la Corte, con ordinanza collegiale del 12.05.2020, ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori 20 giorni per le memorie di replica.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Sull'inammissibilità dell'appello principale ed incidentale ex art. 348 bis c.p.c. questa Corte si è già espressa.

Sulla tardività dell'appello incidentale la Corte osserva che l'art. 343 c.p.c. prevede che *“L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166.”* Tale termine è stato rispettato dall'appellante incidentale.

L'art. 334 c.p.c. a sua volta precisa che: *“Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, la impugnazione incidentale perde ogni efficacia.”*

Posto che lo stesso appello incidentale è stato proposto trascorsi i 6 mesi dal deposito della sentenza sarà tenuto conto della citata norma, ai fini del decidere si terrà conto della suindicata normativa.

Nel merito è acclarato in giurisprudenza (sia di merito che di legittimità) che il mediatore, per aver diritto alla provvigione, deve avere portato un determinante contributo alla formazione dell'accordo da cui nasce l'affare e si deve perciò poter rilevare il “nesso causale” tra la sua azione e l'affare concluso. Occorre anche che l'opera del mediatore, sia pure in concorso con altri fattori causali sia stata *condicio sine qua non* della conclusione dell'affare (*ex multis* Cass. sent. n. 2814/2014).

Secondo la Suprema Corte per ritenere la sussistenza del nesso causale potrebbe anche bastare che il mediatore abbia mostrato all'acquirente l'immobile, pure se l'affare sia stato concluso in modo diretto



tra le parti attraverso fasi e vicende successive alla messa in relazione (cfr. Cass. sent. n. 9884/2008) e quando il contratto sia stato stipulato nell'assenza e all'insaputa del mediatore ma le parti si siano comunque avvalse dell'opera da questi precedentemente svolta (cfr. Cass. sent. n. 981719679).

Il Collegio ritiene come pacifico che [REDACTED] ha conferito alla [REDACTED] mandato in esclusiva per la vendita del bene in controversia con validità sino al [REDACTED] che l'immobile è stato visionato e le parti sono state messe in contatto a mezzo dell'attività mediatrice dell'appellante tanto da derivarne la formalizzazione di una proposta irrevocabile di acquisto per euro 230.000,00 seppur non accettata dal promittente venditore.

Con il successivo intervento dell'immobiliare [REDACTED] e una seconda proposta di acquisto intercorsa tra le medesime parti la compravendita è stata definita per un prezzo di euro 240.000,00.

[REDACTED] ha quindi ricevuto il compenso per l'attività di mediazione pari ad euro 10.200,00 oltre IVA come per legge [REDACTED].

Posto che non può essere riconosciuta una duplicazione delle provvigioni, il diritto alla ripartizione del compenso tra più mediatori sorge, ex art. 1758 c.c., quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, oppure autonomamente, ma giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare, in maniera tale da potersi affermare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare medesimo, sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo.

Affinché detto rapporto di concausalità sia ravvisabile, l'attività dei mediatori potrà estrinsecarsi sia contemporaneamente fra loro sia successivamente l'una all'altra, purché però in quest'ultimo caso, l'attività dell'uno abbia tratto beneficio dall'attività svolta dall'altro.

La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, precisa altresì che è onere del mediatore che fa valere il diritto alla provvigione di provare sia di aver posto le parti in contatto tra loro, sia che in seguito a questo contatto ed eventualmente all'ulteriore opera di mediazione da lui svolta, è stata possibile la conclusione dell'affare. La Corte riafferma, facendoli propri, tutti tali principi giurisprudenziali.

Il riconoscimento del contributo causale minimo si fonda sull'art. 1755 c.c. che pone come requisito necessario affinché si maturi il diritto alla provvigione che il contratto si sia concluso «per effetto dell'intervento del mediatore».



Quello che è indispensabile è che si possa sostenere che senza l'attività di messa in relazione svolta dal mediatore l'affare *de quo* non si sarebbe realizzato, di talché il diritto alla provvigione può essere riconosciuto.

La valutazione circa la sussistenza del nesso di causalità, in quanto accertamento di fatto, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito.

Inoltre, quando l'affare sia concluso con l'intervento di più mediatori (congiunto o distinto, contemporaneo o successivo, concordato o autonomo, in base allo stesso incarico o a più incarichi) a norma dell'art. 1758 c.c., ciascuno di essi ha diritto ad una quota di provvigione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato l'applicabilità dell'art. 1758 c.c. poiché i due mediatori avevano agito l'uno all'insaputa dell'altro, non cooperando di comune intesa fra di loro, né giovandosi ciascuno dell'attività dell'altro per la conclusione dell'affare. Cfr. Cass. sent. n. 1507/2007).

Ma Corte di legittimità afferma che: *“In caso di pluralità di mediatori, che abbiano operato simultaneamente e di comune intesa alla conclusione dell'affare, ovvero abbiano agito successivamente in modo autonomo ma giovandosi l'uno dell'utile apporto degli altri con contributo di tipo anche meramente integrativo ai fini del raggiungimento dell'accordo, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i singoli e separati interventi dei vari mediatori e la conclusione dell'affare, occorre distinguere a seconda che tutti o alcuni soltanto siano entrati in relazione con le parti o almeno una di esse, nel primo caso ciascun mediatore avendo azione diretta per il pagamento della provvigione e, nel secondo, il mediatore che non ha preso contatto potendo agire in rivalsa nei confronti del mediatore o dei mediatori che hanno ottenuto il pagamento dell'intera provvigione. Poiché l'art. 1758 c.c. pone la regola della ripartizione pro quota della provvigione, con implicita esclusione della solidarietà, ciascun mediatore ha diritto ad una quota della medesima e l'obbligato può considerarsi liberato solo quando abbia corrisposto a ciascuno la quota spettantegli, a meno che non sia stata pattuita la solidarietà dell'obbligazione dal lato attivo, nel qual caso è liberatorio il pagamento dell'intera provvigione ad uno solo dei mediatori, avendo gli altri azione esclusivamente contro quest'ultimo per ottenere la propria parte; nell'ipotesi, peraltro, in cui solo alcuni siano iscritti al ruolo istituito con legge n. 39 del 1989, non spetta ai non iscritti la provvigione, non potendo pertanto essi ripetere dall'accipiens la quota eccedente al medesimo eventualmente versata (pur non avendo quest'ultimo diritto di riceverla trattandosi di pagamento privo di causa), ma tuttavia, ove l'intermediato deliberatamente versi al mediatore iscritto la quota sua e quella del non iscritto, e l'accipiens rilasci quietanza interamente liberatoria, il mediatore non iscritto può pretendere da colui che l'ha ricevuta e la trattiene senza causa il pagamento della somma versata in suo favore,*





*giacché in tale ipotesi egli non fa valere il diritto alla provvigione, bensì il diritto corrispondente all'obbligo insorgente in capo all'accipiens per avere ricevuto, rilasciandone quietanza liberatoria, (anche) la parte di quota in relazione alla quale è privo di titolo.” (cfr. Cass. sent. n. 5766/2005)*

A ciò deve essere aggiunto che le Sezioni Unite della Cassazione precisano che: *“L'intervento di più mediatori nell'affare non attribuisce ad ognuno di essi il diritto ad una quota eguale di provvigione, dovendo la misura di detta quota essere, invece, rapportata all'entità ed all'importanza dell'opera prestata da ciascuno dei mediatori intervenuti.” (Cass. S. U. sent. n. 2657/1974).*

Parte convenuta opposta/appellante ha diritto alla provvigione giacché la sua attività di mediazione, secondo l'apprezzamento di questo Collegio - ha svolto il ruolo causale richiesto alla luce della citata giurisprudenza dominante e all'esito dell'istruttoria di primo grado.

Sulla quantificazione della provvigione può essere considerato congruo – in considerazione dell'attività espletata come sopra indicata quale quota parte delle provvigioni spettanti all'appellante ex art. 1758 c.c. nella misura del 50% e pertanto l'importo di euro 5.100,00 oltre Iva di legge al pagamento della quale dovrà essere condannato [REDACTED]

Per tale motivo il decreto ingiuntivo deve essere solo parzialmente confermato per l'importo sopra specificato e revocato per il resto

Quanto alla domanda di mallea proposta dal [REDACTED] nei confronti dell'appellato contumace in entrambi i gradi del giudizio deve essere rigettata poiché le provvigioni di cui è chiesto il pagamento riguardano l'importo dovuto dalla parte acquirente essendo estraneo a tale rapporto il chiamato in causa la domanda dovrà pertanto essere rigettata.

Sulla domanda di manleva proposta dal [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] trattandosi di soggetto subentrato nella vendita dell'immobile per effetto di incarico conferito dal venditore [REDACTED] in via del tutto autonoma ed indipendente rispetto al rapporto di mediazione dedotto con il procedimento monitorio, come motivato dal Giudice di prime Cure: *“A sua volta l'opposta ha formulato nella prima memoria ex art.183 comma sesto n.1 c.p.c. domanda, in via subordinata al caso della revoca del decreto ingiuntivo opposto, di condanna di [REDACTED] e di [REDACTED] in solido tra loro e/o in solido con [REDACTED] al pagamento anche a titolo risarcitorio e/o di manleva in favore di [REDACTED] di tutte le somme ingiunte in forza del decreto ingiuntivo n.11/2013 o le somme ritenute di giustizia per l'attività di mediazione in considerazione dell'effetto causale che l'attività di tale società ha avuto per la conclusione dell'affare intercorso tra [REDACTED]. In sostanza [REDACTED] pretende il pagamento della provvigione, nel caso che venga negato con riguardo al [REDACTED]*



almeno da parte [REDACTED] o dalla [REDACTED] [REDACTED] motivando tale assunto sulla semplice considerazione svolta a pagina 13 della predetta memoria nei seguenti termini: "le domande di pagamento svolte dalla [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] stante la chiamata in garanzia svolta da questo ultimo ed autorizzata dal Tribunale, dovranno essere poste anche a carico di [REDACTED] [REDACTED] in via solidale ed anche a titolo risarcitorio, in quanto il [REDACTED] ha certamente tenuto un comportamento lesivo dei diritti della [REDACTED] e certamente inadempiente del contratto sottoscritto, provocando un nocumento patrimoniale ai danni della [REDACTED]". Orbene la società opposta rappresenta l'attore sostanziale del presente giudizio, avendo esercitato l'azione monitoria di condanna diretta a carico del [REDACTED] quest'ultimo non ha formulato domande riconvenzionale nei confronti della opposta, ma ha chiesto soltanto il rigetto della domanda contenuta nell'ingiunzione e solo in caso di accoglimento della stessa ha chiesto di essere tenuto indenne dai terzi chiamati. Come si è visto, il convenuto sostanziale [REDACTED] non aveva legittimazione né interesse a sentire accertare l'inadempimento del terzo chiamato [REDACTED] al contratto di mediazione intercorso tra questi e la [REDACTED] per cui sotto tale aspetto la chiamata in causa si è rilevata completamente inutile. A quel punto l'attrice sostanziale non poteva estendere la domanda monitoria ai terzi chiamati, in quanto il titolo dell'azione monitoria era fondato unicamente sulla provvigione dovuta alla [REDACTED] dal [REDACTED] e non dal [REDACTED] né tanto meno dalla [REDACTED] rispetto alla quale non sussisteva alcun rapporto contrattuale. Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ma ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso. Il suddetto principio, invece, non opera allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa petendi ed, in particolare, ove l'azione dell'attore sia di natura risarcitoria, qualora venga dedotto un titolo di responsabilità del terzo verso l'attore diverso da quello da lui invocato, al fine non già dell'affermazione della responsabilità diretta ed esclusiva del terzo verso l'attore sulla base del rapporto dedotto dal medesimo, bensì allo scopo di ottenere, sulla base del diverso rapporto di responsabilità dedotto, il rilievo dalla responsabilità invocata dall'attore con la domanda introduttiva della lite; e in questo secondo caso resta ferma l'autonomia sostanziale dei due rapporti confluiti nello



stesso processo. Nel giudizio de quo il [REDACTED] non poteva pretendere di far subentrare a sé il [REDACTED] sulla scorta dell'art.11 del contratto di mediazione tra quest'ultimo e [REDACTED] avendo tale contratto effetto soltanto tra le suddette parti, per cui i rapporti negoziali intercorsi tra le diverse parti conservavano la loro indipendenza. Ne consegue che [REDACTED] non poteva proporre una domanda del tutto nuova nei confronti del [REDACTED] nella prima memoria ex art.183 c.p.c., soprattutto considerato che si era opposta alla chiamata del predetto giudicandola pretestuosa e fondata su "circostanze e richieste non opponibili alla pretesa creditoria della società [REDACTED]" (pag. 21 comparsa di risposta [REDACTED]), precisando che la domanda monitoria si riferiva al diritto di credito per provvigioni gravante sull'opponente e che non poteva essere richiesto né al [REDACTED] né alla [REDACTED] ed affermando che l'art.11 dell'incarico di mediazione conferito dal [REDACTED] alla [REDACTED] non sollevava il [REDACTED] dal corrispondere la provvigione dovuta alla [REDACTED] medesima (pag.22 comparsa di risposta). Del tutto immotivata oltre che nuova si presenta infine la domanda risarcitoria o di manleva esercitata da [REDACTED] a carico solidale dell'opponente e della terza chiamata [REDACTED] non essendo stato precisato il rapporto extracontrattuale che ne costituisce il fondamento. Le domande tutte proposte nei confronti dei terzi chiamati vanno quindi giudicate inammissibili."

La sentenza deve essere per tutto quanto sopra riformata a parziale accoglimento dell'appello.

Ciò impone anche una diversa regolazione delle spese di lite ritenendosi sussistano giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite al 50% tra la [REDACTED] ponendosi a carico del [REDACTED] stesso il residuo 50% e liquidate a compensazione già operata come da dispositivo ex D.M. 55/2014.

La statuizione del primo Giudice è invece corretta per quanto concerne la condanna alle spese della [REDACTED] nella misura della metà ciascuno in favore della [REDACTED] in egual misura dovranno essere condannati per il presente grado e liquidate come da dispositivo.

Nulla sulle spese quanto al convenuto [REDACTED] in considerazione della sua contumacia.

### PQM

La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, in riforma della sentenza impugnata così dispone:

- 1) accoglie parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo che dovrà essere revocato dovendosi condannare [REDACTED] al pagamento a titolo di provvigione dell'importo di euro 5.100,00 oltre iva di legge in favore dell'appellante;
- 2) rigetta tutte le domande proposte nei confronti dei terzi chiamati;



- 3) compensa per la metà le spese di lite tra l'appellante e [REDACTED] condannando quest'ultimo al pagamento a compensazione già operata in favore del primo che si liquidano nella misura: i) quanto al primo grado in € 2.400,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge; ii) quanto al presente grado € 1.900,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
- 4) condanna [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento nella misura di metà per ciascuno delle spese di lite sostenute da [REDACTED] oggi [REDACTED] che si liquidano per il presente grado in euro 3.777,00, per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
- 5) nulla sulle spese quanto a [REDACTED];
- 6) fermo il resto.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 14.07.2020.

Il Consigliere Ausiliario Est.

La Presidente

Dott.ssa [REDACTED]

Dott.ssa [REDACTED]

Firmato Da: [REDACTED] Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: [REDACTED]  
Firmato Da: [REDACTED] Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 391b299d4631c500 - Firmato Da: [REDACTED]

